

Bruxelles, 27 luglio 2026
(OR. en)

12145/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0224 (NLE)

UK 158
UD 219

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 403 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo a una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 403 annex.

All.: COM(2026) 403 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 403 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo a una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor

PROGETTO

DICHIARAZIONE COMUNE
DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO
IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO
SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA
E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del ... 2026

sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor¹

In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, in primo luogo non sono dovuti dazi doganali per la merce che è trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito e che non rischia di essere successivamente trasferita nell'Unione, nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione; in secondo luogo alla merce che è trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo diverso dall'Unione o diverso da un'altra parte del Regno Unito e che non rischia di essere successivamente trasferita nell'Unione, nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione, sono applicati i dazi doganali applicabili nel Regno Unito.

La disposizione è pertanto intesa a evitare che sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord che non rischia di essere successivamente trasferita nell'Unione, nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione, gravino gli oneri finanziari stabiliti dal diritto doganale dell'Unione che attengono direttamente all'immissione in libera pratica di tale merce in Irlanda del Nord.

In questo contesto e in conformità degli obblighi che incombono alle parti nell'ambito dell'OMC, l'articolo 5, paragrafo 1, del Quadro di Windsor s'intende applicabile anche alle commissioni di gestione istituite dal diritto dell'Unione a copertura del costo dei servizi prestati per il trattamento di una richiesta di immissione in libera pratica di merce oggetto di vendita a distanza, in particolare in termini di verifica dei dati trasmessi, di svolgimento dell'analisi del rischio e di condotta dei controlli documentali e fisici eventualmente necessari.

L'articolo 5, paragrafo 6, del Quadro di Windsor prevede che i dazi doganali riscossi dal Regno Unito in conformità dell'applicabile normativa doganale dell'Unione non siano versati all'Unione. La disposizione è quindi intesa a garantire che i proventi degli oneri finanziari stabiliti dal diritto doganale dell'Unione e connessi direttamente all'immissione in libera pratica della merce in Irlanda del Nord rimangano nel Regno Unito. In tale contesto l'articolo 5, paragrafo 6, del Quadro di Windsor s'intende applicabile nella sua interezza anche ai proventi delle commissioni di gestione del tipo indicato nel capoverso precedente.

¹ Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.